

Estinzione dei rapporti livellari su terre civiche e difetto di giurisdizione

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 7 giugno 2018, n. 822 - Serricchio ed a. (avv. Valla) c. Comune di Monte Sant'Angelo (avv. Mescia).

Usi civici - Estinzione dei rapporti livellari su terre civiche - Liquidazione del canone di natura enfiteutica - Rideterminazione del *quantum debeatur* in relazione ad una risalente vicenda di affrancazione di *canoni livellari*, di natura assimilabile a quelli enfiteutici, costituiti su beni divenuti allodiali - Difetto di giurisdizione.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di monte Sant'Angelo, provincia di Foggia, con deliberazione della Giunta n. 341 del 24 novembre 2005, deliberava la estinzione dei rapporti livellari del consorzio "Il Galluccio" su talune cd. "terre civiche", dichiarando estinto ogni rapporto livellario tra il Comune ed i richiedenti così come elencati nell'atto di giunta, tra cui la sig.ra Mattia Vitabene.

La procedura veniva svolta, previa quantificazione a mezzo degli uffici tecnici competenti, in contraddittorio con i plurimi destinatari. Le somme indi quantificate divenivano esecutive e versate, come agli atti del Comune e la fattispecie si esauriva – verosimilmente – *illo tempore*, sulla base del procedimento espletato e consolidatosi.

A circa dieci anni di distanza, il Comune di Monte Sant'Angelo, assumendo come erronea la quantificazione dei corrispettivi posti a carico dei destinatari del provvedimento di cui alla delibera di Giunta n. 314 del 2005, emanava una nuova delibera di Giunta, la n. 116 del 26 giugno 2015, avente ad oggetto le "*Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta comunale n. 341 del 24/11/2005 [...]*", a seguito di una rinnovata istruttoria amministrativa e sulla base del parere reso da un esperto esterno all'Amministrazione comunale appositamente incaricato, con la quale veniva a "rideterminare" unilateralmente le somme dovute – a preteso titolo di integrazione – per la già avvenuta e consolidata affrancazione dei *canoni livellari* (di natura assimilabili ai *canoni enfiteutici*), costituiti sui beni civici liquidati.

Successivamente, a seguito delle controdeduzioni degli eredi della sig.ra Mattia Vitabene, la Commissione straordinaria nel frattempo insediata nel Comune di Monte Sant'Angelo, con altra deliberazione n. 39 del 20 ottobre 2015, procedeva a rettificare alcuni degli importi sulle somme pretese, riconoscendo la intervenuta prescrizione, confermando per il resto la precedente delibera n. 116 del 2015, di annullamento della precedente n. 341 del 2005, circa le somme dovute.

I ricorrenti impugnano, con il ricorso introduttivo, la delibera di Giunta comunale n. 116 del 2015 e, con motivi aggiunti, la delibera della Commissione straordinaria n. 39 del 2015 unitamente agli atti propedeutici, connessi e consequenziali, assumendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per svariati motivi; motivi tutti riconducibili all'asserito illegittimo esercizio del potere di rideterminazione unilaterale di somme in presunto esercizio di autotutela, su una fattispecie in fatto e diritto oramai esaurita.

Le parti hanno ampiamente dedotto con memorie e repliche.

All'udienza pubblica del 21 novembre 2017 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il Collegio, con ordinanza n. 208 del 2018, ritenendo la sussistenza di una possibile questione rilevabile d'ufficio di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha assegnato alle parti termine di n. 30 giorni per il deposito di memorie sul punto. Le parti hanno dedotto con atti depositati.

All'udienza pubblica del 10 maggio 2018, il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.

2.- Il Collegio conferma il rilevato difetto di giurisdizione.

Come emerge con chiarezza nella ricostruzione operata sub 1, la controversia concerne la rideterminazione – peraltro in modo unilaterale ed abnorme – del *quantum debeatur* in relazione ad una risalente vicenda di affrancazione di *canoni livellari*, di natura assimilabile a quelli enfiteutici, costituiti su beni divenuti allodiali (cfr. artt. 7 e 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1766); beni già in passato gravati da usi civici, oramai liquidati. Attiene, dunque, a pretese di carattere meramente patrimoniale non essendo in discussione il suddetto risalente affrancamento, che ha instaurato un rapporto giuridico di tipo paritetico tra le parti.

Ai sensi dell'art. 11 c.p.a., va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

La particolarità delle questioni trattate, coinvolgenti questioni complesse e nuove, giustificano la compensazione delle spese.

(*Omissis*)